



Oggetto: Avviso per la presentazione di candidature per l'istituzione di Albi dei componenti dei Gruppi di Verifica presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

In allegato si invia l'Avviso in oggetto riguardante l'istituzione, presso la Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE, di quattro distinti Albi dei componenti dei Gruppi di Verifica che potranno svolgere attività di controllo documentale e sopralluoghi sugli impianti / interventi di seguito descritti:

- Albo 1 – Impianti termoelettrici alimentati a biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bioliquidi;
- Albo 2 – Interventi di efficienza energetica negli usi finali, con riferimento al settore industriale della carta, dei laterizi, della ceramica e del vetro;
- Albo 3 – Impianti termoelettrici di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
- Albo 4 – Impianti fotovoltaici.

I professionisti interessati, in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso e mediante la compilazione dei format scaricabili dal sito internet del GSE (nella sezione News), possono presentare la propria candidatura entro il **30 aprile 2014**.

Al fine di garantire la massima diffusione dell'Avviso, si prega di darne divulgazione secondo le modalità da Voi ritenute più opportune.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione fornita.

Il Direttore
Enrico Antognazza

Allegati: C.S.

- produzione di energia elettrica che beneficiano degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012" e s.m.i., oltre alle procedure applicative emanate dal GSE in materia;*
- Decreto 28 dicembre 2012 – *"Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" e relative Linee Guida EEN 09/11 emanate dall'AEEG;*
 - Provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 5, e s.m.i.;
 - Delibera AEEG 19 marzo 2002 – *"Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";*
 - Decreto 8 febbraio 2007, n. 20 – *"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE";*
 - Decreto 4 agosto 2011 – *"Criteri per il riconoscimento della condizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)";*
 - Decreto 5 settembre 2011 – *"Condizioni e procedure per l'accesso della cogenerazione al regime di sostegno";*
 - Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).
 - Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 – *"Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare",* così come modificato dal Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2006;
 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",* così come modificato con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
 - Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";*
 - Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007 – *"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2003, n. 387" e s.m.i., oltre alle procedure applicative emanate dal GSE in materia;*
 - Legge 13 agosto 2010, n. 129 – *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi";*
 - Delibera AEEG 13 aprile 2007, n. 90/07 – *"Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici" e s.m.i.;*
 - Decreto Interministeriale del 6 agosto 2010 – *"Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";*

1. Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche interessate, cittadini italiani o di uno Stato Membro dell'Unione Europea, che dimostrino di possedere i titoli di qualificazione richiesti al seguente punto 2.
2. I candidati dovranno essere in possesso di:
 - requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - laurea in materie tecnico-scientifiche, conseguita da almeno 10 anni alla data di scadenza del presente invito oppure diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico conseguito da almeno 15 anni alla data di scadenza del presente invito.

Per le persone fisiche provenienti da altri Stati Membri dell'Unione Europea è anche richiesta la padronanza della lingua Italiana da attestare con apposita autocertificazione.

I candidati, inoltre, dovranno essere in possesso di documentata esperienza maturata per un periodo superiore a 5 anni, in almeno una delle seguenti attività: ricerca, consulenza, progettazione, direzione lavori, avviamento, collaudo e/o esercizio, relativamente agli impianti / interventi oggetto degli Albi, ed in particolare:

- impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed in particolare impianti di generazione elettrica alimentati a biogas e/o a bioliquidi;
- impianti / interventi di efficientamento energetico con riferimento al settore industriale della carta, dei laterizi, della ceramica e del vetro;
- impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore sia in ambito industriale che civile;
- impianti fotovoltaici;

È richiesta, altresì, la conoscenza dei sistemi di misura delle grandezze elettriche, meccaniche e termiche, nonché la capacità ad eseguire l'elaborazione di bilanci energetici.

3. I candidati devono, a pena di esclusione, presentare la propria candidatura allegando il proprio curriculum vitae (in formato europeo), nonché i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione - Allegato 1, e b) schede di sintesi delle esperienze lavorative, nel numero massimo di 10 - Allegato 2. I documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana. Il curriculum deve riportare, prima della sottoscrizione, la dicitura "*Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*". Inoltre, deve essere allegata anche la fotocopia della carta di identità in corso di validità. Il GSE si riserva, successivamente all'ammissione dei candidati ai relativi Albi, di verificare a campione la sussistenza dei requisiti e/o delle esperienze lavorative dichiarate dai candidati, richiedendo all'uopo idonea documentazione a supporto.
4. Relativamente agli Albi 1, 3 e 4, il candidato non deve avere in essere, a partire dalla data di sottoscrizione della domanda di candidatura, rapporti di lavoro subordinato con Società aventi come oggetto sociale anche l'attività di produzione di energia elettrica o con imprese facenti parte di un gruppo societario anche esercente l'attività di produzione di energia elettrica. Parimenti, per l'Albo 2, il candidato non deve avere in essere, a partire dalla data di sottoscrizione della

12. L'affidamento degli incarichi sarà formalizzato mediante la stipula di specifici contratti di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione; nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la natura e il contenuto dello stesso in relazione all'impianto / intervento oggetto di controllo.
13. La selezione dei professionisti avverrà nel rispetto del principio di rotazione, tenendo inoltre conto delle esperienze maturate e del luogo di esecuzione della prestazione.
14. Il trattamento economico onnicomprensivo previsto è determinato come di seguito descritto (compenso lordo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali di legge, al netto di IVA):

- **Albo 1:** il compenso è determinato secondo la formula $C = QF + QV$, dove:

QF = Quota fissa. Tale voce tiene conto dell'affidamento dell'incarico (spese di viaggio, vitto e alloggio) e dell'analisi della documentazione inviata dal GSE preliminarmente al sopralluogo, ed è indipendente dal numero degli impianti oggetto di controllo. Il valore previsto per questa quota è pari a euro 1.500,00.

QV = Quota variabile legata alle attività di controllo sul singolo impianto. Tale voce si può ricavare, sulla base della potenza installata dell'impianto, dalla tabella sotto riportata:

Fascia di potenza (MW)	Compenso (Euro)
POTENZA ≤ 1	1.500,00
1 < POTENZA ≤ 5	2.000,00
POTENZA > 5	2.500,00

Si precisa che la quota QV non subirà variazioni nel caso in cui i sistemi incentivanti a cui ha accesso l'impianto oggetto di controllo siano più di uno, fatto salvo l'obbligo per il professionista di effettuare le relative valutazioni. Il GSE si impegna ad affidare, per ogni incarico, un numero di impianti compreso fra due e quattro.

Nel caso in cui gli impianti oggetto del singolo incarico siano più di quattro, verrà riconosciuta una maggiorazione di euro 500,00, a valere sulla componente QF.

- **Albo 2:** il compenso è determinato nella misura di euro 4.000,00 per ogni intervento oggetto di controllo. Nel caso in cui gli interventi riguardino 2 o più siti produttivi, verrà riconosciuta una maggiorazione di euro 500,00.
- **Albo 3:** il compenso è determinato secondo la formula $C = QF + QV$, dove:

QF = Quota fissa - come prevista per l'Albo 1.

QV = Quota variabile legata alle attività di controllo sul singolo impianto costituito da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento. Tale voce si può ricavare, sulla base della somma delle capacità di generazione delle unità di cogenerazione dello stesso impianto, dalla tabella sotto riportata:

coordinamento tecnico del personale GSE. Le attività di controllo saranno prevalentemente di carattere tecnico, ma potranno anche riguardare altri aspetti, come ad esempio quelli legati all'iter autorizzativo dell'impianto / intervento.

17. Lo svolgimento delle attività di sopralluogo dovrà essere svolto nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Nello svolgimento delle attività di sopralluogo il professionista dovrà necessariamente essere in possesso perlomeno di calzature di sicurezza conformi alle norme EN ISO 20345 e EN 345-S1P.
18. Nello svolgimento delle attività il professionista dovrà, inoltre, essere necessariamente dotato di telefono cellulare, macchina fotografica digitale e personal computer portatile.
19. A seguito dello svolgimento delle attività affidate, il personale GSE redigerà una scheda di valutazione dell'operato del professionista, che terrà conto degli aspetti qualitativi e temporali dell'attività svolta. I risultati di tali valutazioni saranno resi noti esclusivamente in forma aggregata durante le sessioni formative periodiche, al fine di evidenziare le aree di miglioramento. Tuttavia, valutazioni negative ripetute potranno determinare, a insindacabile giudizio del GSE, la decadenza del professionista dall'Albo prima del termine previsto.
20. Nello svolgimento delle attività affidate il professionista si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, dati, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza, ivi compreso quanto appreso in occasione di eventuali convegni e corsi di formazione organizzati dal GSE. Tali documenti e/o informazioni non potranno in alcun modo essere divulgati a terzi senza autorizzazione. L'obbligo di riservatezza continuerà a dispiegare i suoi effetti anche dopo la conclusione dell'incarico. In caso di violazione dei predetti obblighi il GSE si riserva il diritto di valutare l'adozione di misure quali eventuali azioni connesse alla responsabilità contrattuale e/o la rimozione definitiva dall'Albo di competenza.
21. Il professionista incaricato, così come il personale del GSE, nello svolgimento delle attività di controllo assume la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DM 31 gennaio 2014 e dell'articolo 42, comma 1 del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28.